


Allegato "A" al n. 19190/18 3843 di rep.



**STATUTO DELLA
FONDAZIONE
PARCO TECNOLOGICO PADANO**



Art. 1 - COSTITUZIONE

1. Su iniziativa della Provincia, del Comune e della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lodi, già partecipi delle attività e del Comitato "Università di Lodi", è costituita la Fondazione "Parco Tecnologico Padano" con sede a Lodi, via Einstein.
2. L'eventuale trasferimento in altra sede, purché nel territorio della città di Lodi, potrà essere deliberato dal consiglio di amministrazione che potrà, inoltre, promuovere e/o istituire sedi secondarie ed uffici senza limiti di territorialità.

Art. 2 - MISSIONE

1. La Fondazione non ha scopo di lucro. Essa ha lo scopo di promuovere e sostenere, a livello nazionale ed internazionale, nell'ambito degli interventi connessi all'insediamento del Polo Universitario di Lodi e in conformità ai principi etici di rispetto dei valori umani, naturali ed ambientali, la ricerca scientifica, in particolare, tramite le seguenti attività:
 - a) la realizzazione, lo sviluppo e la gestione di un Parco tecnologico aperto a Università, Istituti di Ricerca, enti e imprese, singole e associate, avente lo scopo di promuovere e sviluppare legami stabili e sinergici fra Istituzioni di Ricerca, Aziende, Associazioni ed Enti ed il collegamento di tali soggetti con il Parco Universitario. Il Parco Tecnologico è l'espressione delle attività svolte dalla Fondazione (coordinamento fra Enti; sostegno allo sviluppo del Parco sia come ricerca di fondi e finanziamenti sia per le azioni di insediamento degli Enti; realizzazione e gestione delle strutture; assistenza ed indirizzo anche alla realizzazione per conto di terzi delle opere) in conformità agli obiettivi della stessa Fondazione, allo spirito del presente Statuto ed alle finalità perseguite dai Soci;
 - b) la gestione di un Centro/i di Ricerca tecnologica di eccellenza. Scopi del Centro/i sono la ricerca biotecnologica di eccellenza nel settore agroalimentare, con particolare riferimento al settore zootecnico, delle produzioni agrarie vegetali e agroalimentari, nonché la ricerca sulla bio-sicurezza, la salute, l'alimentazione e l'ambiente;
 - c) la costituzione, promozione e gestione di un centro di trasferimento di innovazione tecnologica per associazioni, enti ed imprese, per facilitare il loro inserimento sul territorio. La missione del centro è di incentivare la creazione, lo sviluppo e l'insediamento di imprese da localizzarsi sul territorio. Il centro ha funzioni di incubatore per la nascita di attività economiche con scopo prevalentemente biotecnologico;
 - d) la promozione, la realizzazione e lo svolgimento di servizi e studi, a favore di enti pubblici e privati, inerenti la sicurezza alimentare, secondo i principi propri della stessa Fondazione.
2. La Fondazione promuove le attività di formazione a supporto del trasferimento tecnologico.
3. Inoltre, la Fondazione si propone di promuovere e sostenere progetti di cooperazione internazionale con il trasferimento delle conoscenze scientifiche ai paesi più poveri per la realizzazione di progetti di sviluppo nel settore agroalimentare al fine di contribuire, per quanto possibile, all'affermazione del principio etico per cui le nuove tecnologie

devono concorrere a ridurre il divario tra i paesi ricchi e i paesi poveri e devono aiutare questi ultimi a raggiungere livelli di autosussistenza.

4. E' altresì interesse primario della Fondazione promuovere la realizzazione del Polo Universitario di Lodi.
5. La Fondazione potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in imprese commerciali, enti commerciali e non commerciali, purché tali partecipazioni risultino indispensabili o comunque utili per la realizzazione dello scopo della Fondazione. La Fondazione potrà inoltre compiere ogni operazione e svolgere ogni attività che risulti propedeutica, complementare o comunque direttamente connesse al raggiungimento dello proprio scopo. Potrà procedere alla raccolta di fondi, risorse e dotazioni, anche in collaborazione con istituzioni scientifiche sia nazionali che straniere, stipulare convenzioni con istituti universitari e non, operanti sia in Italia che all'estero, e in genere compiere quanto necessario per il raggiungimento degli scopi della Fondazione. Le attività di gestione del Parco Tecnologico sono svolte, direttamente o indirettamente tramite la partecipata Parco Tecnologico Padano srl, dalla Fondazione per il tramite di strutture e personale all'uopo destinati.

Art. 3 - PATRIMONIO


1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito da:
 - a) i beni conferiti dai soci Fondatori come risulta dall'atto costitutivo;
 - b) i beni conferiti dai soci Benemeriti
 - c) I beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi altro titolo, quali: donazioni, eredità, lasciti e, in generale, elargizioni o contributi da parte di soggetti pubblici e privati.
2. Il Patrimonio è vincolato al perseguimento della missione della Fondazione; costituisce, pertanto, dovere degli organi della Fondazione, ciascuno secondo le proprie competenze, preservarne l'integrità.

Art. 4 - ENTRATE

1. Le fonti di finanziamento delle attività della Fondazione sono costituite:
 - a) dai redditi derivanti dal patrimonio;
 - b) dai proventi della gestione delle attività;
 - c) da elargizioni dei soci Fondatori e dei soci Benemeriti;
 - d) da donazioni, eredità, lasciti e, in generale, elargizioni o contributi da parte di soggetti pubblici e privati non espressamente destinati al patrimonio;
 - e) dagli eventuali contributi erogati, anche in via straordinaria, dall'Unione europea, dallo Stato, dalle regioni o da enti pubblici in genere, nonché da enti locali anche non territoriali;
 - f) dai proventi derivanti dagli eventuali rapporti convenzionali stipulati in attuazione dell'attività istituzionale.

Art. 5 - SOCI

1. I soci della Fondazione si suddividono nelle seguenti categorie:
 - a) soci Fondatori;
 - b) soci Benemeriti.



La qualità di socio non è trasferibile.

2. La categoria dei soci Fondatori è composta da tutti i soggetti che hanno aderito alla Fondazione al momento della sua costituzione.
3. I soci Benemeriti entrano a far parte della Fondazione con le modalità previste dai successivi commi del presente articolo.
4. L'ammissione e la qualifica dei nuovi soci avviene con delibera dell'Assemblea dei soci Fondatori e voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.
5. La delibera di ammissione, che dovrà essere comunicata con lettera raccomandata al nuovo socio, dovrà contenere l'indicazione dei beni che verranno conferiti dal nuovo socio e che entreranno a far parte del patrimonio della Fondazione di cui all'articolo 3. È fatta salva la facoltà di ammettere soci che non apportino beni esclusivamente quando particolari ragioni, purché coerenti con i fini istituzionali, lo richiedano.
6. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della delibera dell'Assemblea dei Fondatori, il nuovo socio dovrà inviare al Presidente della Fondazione ed al Presidente del Collegio dei revisori, lettera raccomandata contenente l'accettazione dell'ammissione alla Fondazione e l'impegno a conferire quanto indicato nella delibera di ammissione dell'Assemblea dei Fondatori.
7. La qualità di socio verrà acquisita all'atto dell'effettivo conferimento dei beni nel Patrimonio della Fondazione, fatto salvo il caso in cui l'Assemblea dei Fondatori abbia deliberato l'ammissione senza apporto di beni. In quest'ultimo caso, la qualità di socio si acquisirà con il semplice invio della lettera raccomandata contenente l'accettazione dell'ammissione.
8. In caso di modifica della natura giuridica del socio ovvero dell'attività e finalità perseguite dallo stesso, il socio provvede a comunicarlo tempestivamente alla Fondazione, e l'Assemblea dei soci Fondatori, nei tre mesi successivi alla comunicazione, valuta la permanenza o meno in capo allo stesso delle caratteristiche di socio e delibera di conseguenza. In ogni caso, dal ricevimento di tale comunicazione, il socio viene sospeso dalle sue funzioni.
9. Ogni socio può essere escluso con delibera dell'Assemblea dei soci Fondatori in caso di mancato pagamento delle quote rispettivamente assegnate all'atto dell'ammissione ovvero in caso di gravi inadempimenti ad obbligazioni nei confronti della Fondazione. L'Assemblea dei soci Fondatori può far precedere l'esclusione da un periodo di sospensione non superiore a sei mesi entro il quale il socio deve regolarizzare la propria posizione pena l'esclusione definitiva. La sospensione comporta l'impossibilità per il socio sospeso di partecipare a qualsiasi attività della Fondazione.
10. I soci decadono automaticamente in caso di loro scioglimento. L'Assemblea dei soci Fondatori nella prima seduta utile prende atto dell'avvenuta decadenza.
11. Ogni socio può liberamente recedere. Il recesso, una volta comunicato al Presidente del Consiglio di amministrazione ed al Presidente del Collegio dei revisori a mezzo lettera raccomandata A/R, opera a partire dal primo giorno dell'esercizio di bilancio successivo, purché la comunicazione sia intervenuta almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio in corso. In caso contrario, il recesso anticipato può essere autorizzato dall'Assemblea dei soci Fondatori qualora speciali circostanze lo richiedano.


12. Tutti i casi di decadenza, esclusione o recesso di un socio non comportano alcun rimborso a favore del socio cessato il quale è però liberato da ogni obbligazione verso la Fondazione, fatti salvi gli adempimenti dovuti in forza alla pregressa qualità di socio.
13. In tutti i casi di decadenza, esclusione o recesso di un socio, decade automaticamente anche il Consigliere di amministrazione del quale è espressione.

Art. 6 - ORGANI

1. Organi della Fondazione sono:
 - a) l'Assemblea congiunta dei soci Fondatori e Benemeriti;
 - b) l'Assemblea dei soci Fondatori;
 - c) il Presidente della Fondazione;
 - d) il Consiglio di amministrazione;
 - e) il Comitato scientifico;
 - f) il Collegio dei revisori dei conti;

Art. 7 - ASSEMBLEE DEI SOCI

1. L'Assemblea congiunta dei soci Fondatori e Benemeriti è competente per:
 - a) la nomina dei consiglieri rappresentanti i soci Fondatori e Benemeriti nel caso in cui uno o più degli stessi non provvedano ai sensi del successivo art. 9, comma 3. ;
 - b) l'approvazione del bilancio consuntivo e del Piano Previsionale Annuale;
 - c) la nomina dei revisori effettivi e supplenti, tra cui il Presidente degli stessi.
2. L'Assemblea dei Fondatori è competente per:
 - a) la nomina dei consiglieri rappresentanti i soci Fondatori nel caso in cui uno o più degli stessi non provvedano ai sensi del successivo art. 9, comma 3 e la nomina dei consiglieri rappresentanti i soci Benemeriti nel caso previsto all'art 9 comma 1;
 - b) l'ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'articolo 5;
 - c) le modifiche statutarie, con la presenza ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci Fondatori;
 - d) lo scioglimento della Fondazione e la nomina dei liquidatori, con la presenza ed il voto favorevole di tutti i soci Fondatori.
3. Ogni Assemblea viene convocata dal Presidente della Fondazione mediante avviso inviato presso la sede legale o il domicilio del socio. L'avviso dovrà essere inviato, anche via fax o e-mail, almeno otto giorni prima della seduta e dovrà contenere la data, il luogo e l'ordine del giorno della seduta. È consentita la partecipazione all'assemblea mediante video o audioconferenza, purchè sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione.
4. Ogni assemblea deve essere convocata anche a seguito di semplice richiesta scritta di un singolo socio Fondatore avente diritto.
6. Ogni assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione ed in caso di sua assenza e/o impedimento l'assemblea eleggerà il presidente.
7. I soci-enti sono rappresentati dal legale rappresentante dell'ente stesso o da un suo delegato.
8. Per la validità delle delibere dell'Assemblea congiunta è necessaria, in prima convoca-



zione, la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci risultanti a libro-soci indipendentemente dalla categoria di appartenenza. In seconda convocazione, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

9. L'Assemblea dei soci Fondatori delibera validamente con il voto favorevole dei due terzi dei componenti sia in prima, sia in seconda convocazione, fatte salve esplicite deroghe previste dallo statuto

Art. 8 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. La Presidenza della Fondazione e del Consiglio di amministrazione è riservata ad un amministratore nominato direttamente dai soci Fondatori. Il Consiglio di amministrazione sceglie altresì tra i suoi membri un Vicepresidente, che coadiuva il Presidente e ne assume le funzioni in caso di assenza/impedimento. In caso di assenza/impedimento del Presidente, qualora non sia stato nominato il Vicepresidente, ne assume le funzioni il consigliere più anziano.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e le Assemblee.
4. Il Presidente adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti indispensabili ed indifferibili di competenza del Consiglio di amministrazione e di essi dà comunicazione per la ratifica al Consiglio nella prima seduta utile.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vicepresidente salvo ove diversamente previsto nel presente statuto.

Art. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero minimo di nove membri ad un massimo di diciannove. Ad ogni socio fondatore o benemerito spetta la designazione di un consigliere di amministrazione fino al raggiungimento del numero massimo di diciannove consiglieri.
2. In aggiunta a quanto sopra, la composizione del Consiglio di amministrazione potrà essere completata dall'Assemblea dei soci Fondatori con la nomina di altri consiglieri e fino ad un massimo di cinque, oltre a quelli già designati singolarmente da ciascun Fondatore, fermo restando il numero massimo di cui al comma precedente..
3. Nel caso in cui la somma dei consiglieri espressione dei soci superi la soglia massima di cui al comma 1 spetterà all'Assemblea congiunta dei soci fondatori e benemeriti decidere in merito alla nomina dei consiglieri espressione dei soci benemeriti .
4. La designazione dei consiglieri dovrà essere comunicata dal socio Fondatore e dal socio Benemerito al Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata entro 30 giorni dalla scadenza o comunque dalla relativa richiesta avanzata dal Presidente della Fondazione. Il Presidente uscente della Fondazione provvede alla prima convocazione del Consiglio di amministrazione
5. I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere e mantenere idonei requisiti di onorabilità e professionalità confacenti allo spirito ed agli scopi della

Fondazione.

6. Tutti i membri del Consiglio di amministrazione restano in carica sino ad un massimo di quattro anni e sono rieleggibili. Essi, una volta nominati, non possono essere sostituiti se non in caso di decadenza, dimissioni, impedimento permanente, decesso.
7. Nel caso in cui il consigliere di amministrazione rappresentante il socio perda, per qualsiasi motivo, la propria carica all'interno del socio-ente, lo stesso decadrà automaticamente dalla carica di consigliere; in tal caso il consigliere decaduto è obbligato a comunicare tempestivamente, e comunque entro trenta giorni, al Presidente del Collegio dei revisori la propria decadenza dalla carica.
8. Decadono di diritto dalla nomina i componenti del Consiglio di amministrazione che non partecipano a tre sedute consecutive dell'organo senza giustificazione. Il Consiglio di amministrazione prende atto dell'intervenuta decadenza nella prima seduta utile successiva. In caso di decadenza, dimissioni, permanente impedimento o decesso, i consiglieri possono essere sostituiti con le stesse procedure previste dal presente statuto in base alla categoria di appartenenza. I consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio.
9. La funzione di consigliere di amministrazione non è delegabile in nessun caso.
10. I consiglieri sostituiti/cooptati, in conformità a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, rimangono in carica sino al termine naturale del mandato del consiglio di amministrazione.

Art. 10 - AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione ha i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nei limiti della legge e dello statuto.
2. In particolare:
 - a) predispone entro il 30 Marzo di ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e il Piano Previsionale Annuale dell'esercizio seguente da sottoporre all'Assemblea congiunta dei soci Fondatori e Benemeriti per l'approvazione entro il 30 di Aprile ovvero, per comprovate ragioni, entro il 30 di Giugno di ogni anno;
 - b) delibera i regolamenti;
 - c) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti;
 - d) delibera gli acquisti, le alienazioni e le permutate di beni immobili;
 - e) delibera sull'eventuale costituzione o partecipazione a società o enti aventi finalità analoghe;
 - f) delibera sugli accordi di collaborazione e convenzioni tra la Fondazione ed altri enti pubblici e privati, e società e soggetti terzi in genere, nazionali o internazionali;
 - g) delibera l'eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca e ne regola l'organizzazione ed il funzionamento;
 - h) stabilisce i criteri di nomina e di licenziamento del personale direttivo e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
 - i) provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali rappresentanze fuori Lodi;
 - j) delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente e al Vicepresidente in aggiunta a quelli già loro spettanti per statuto;
 - k) nomina il Comitato Scientifico ed il suo presidente;

l) adotta ogni altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sia riservato dalla legge e dallo statuto ad altri organi della Fondazione, oppure delegato dal Consiglio stesso.

m) può nominare un segretario e la eventuale costituzione di commissioni .

n) delibera la retribuzione annuale dei componenti il Collegio dei Revisori e l'eventuale gettone riconosciuto ai membri del Consiglio di amministrazione, Comitato esecutivo e Comitato scientifico.

3. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente, che lo presiede, mediante avviso inviato presso il recapito comunicato dal consigliere all'atto della nomina. L'avviso dovrà essere inviato, anche via fax o e-mail, almeno cinque giorni prima della seduta, ovvero uno in caso di urgenza, e dovrà contenere la data, il luogo e l'ordine del giorno della seduta. È consentita la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione mediante video o audioconferenza, purchè sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione.

4. Dovrà inoltre essere convocato ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

5. Il Consiglio di amministrazione può deliberare con la presenza di almeno la metà dei componenti, quando il presente statuto non richieda maggioranze qualificate.

I consiglieri nominati dai soci Benemeriti hanno un voto ciascuno.

I tre consiglieri nominati dai Fondatori ai sensi dell'articolo 9, comma 1, hanno tre voti ciascuno. I consiglieri eventualmente nominati dai Fondatori ai sensi dell'articolo 9, comma 2, invece, hanno un voto ciascuno.

6. Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.

7. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

9. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Consigliere Delegato al quale, fermo quanto previsto dal comma successivo, delega l'attuazione delle proprie delibere nonché l'attività di gestione ordinaria ed altre specifiche attribuzioni.

10. Il Consiglio di amministrazione può esprimere al proprio interno un Comitato Esecutivo composto da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque membri proposti dal Presidente della Fondazione comprendendo tra questi il Consigliere Delegato quale membro di diritto. Il Comitato Esecutivo rimane in carica per il medesimo periodo del Consiglio di amministrazione. Le competenze delegabili dal Consiglio di Amministrazione al Comitato Esecutivo, oltre ad eventuali attribuzioni assegnate di volta in volta, sono:

a) adozione dei regolamenti;

b) deliberare l'accettazione dei contributi e la loro destinazione d'uso;

c) deliberare gli acquisti, le alienazioni, le permutate di beni mobili e la richiesta per affidamenti bancari;

d) deliberare sugli accordi di collaborazione e convenzioni tra la Fondazione ed altri enti pubblici e privati, e società e soggetti terzi in genere, nazionali o internazionali;

e) stabilire i criteri di nomina e di licenziamento del personale, esclusi i dirigenti;

f) provvedere all'Istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali rappresentanze fuori Lodi.

Il Comitato Esecutivo riferisce del proprio operato al Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 – COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico è composto da cinque membri dei quali almeno tre di nazionalità italiana, nominati, fra personalità di riconosciuta competenza e fama nel campo della ricerca, dal Consiglio di amministrazione che provvede anche a nominare, tra gli stessi componenti, il presidente, il quale partecipa, di norma, alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e supporta detti organi nella individuazione delle linee strategiche scientifiche generali affiancando il consigliere delegato per tutte le attività di recepimento delle delibere consigliari in materia scientifica.
2. I membri del Comitato Scientifico durano in carica 4 (quattro) anni.
3. Il Comitato Scientifico esprime parere consultivo su tutte le questioni di carattere scientifico che il Consiglio di amministrazione, il Comitato Esecutivo ed il Consigliere Delegato ritengono di sottoporre al suo esame.
4. Al Comitato Scientifico spetta altresì la valutazione biennale dei gruppi di ricerca del Centro Ricerche e Studi Agroalimentari, l'individuazione di un indirizzo scientifico su base pluriennale e la partecipazione a riunioni pubbliche (open day).

Art. 12 – REVISORI

1. Il Collegio dei revisori contabili è composto dal presidente, da due revisori effettivi e due supplenti, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
2. Tutti i componenti del Collegio dovranno essere scelti tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.
3. I revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo per le quali devono essere convocati.
4. Il Collegio dei revisori esercita le funzioni previste dall'art. 2403 C.C. e, salvo che la legge oppure l'Assemblea congiunta dei soci Fondatori e Benemeriti stabiliscano diversamente, il Collegio dei revisori esercita anche il controllo contabile sulla Fondazione, vigila sull'osservanza delle legge, dello statuto e, ove adottati, dei regolamenti ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme.
5. Il Collegio dei revisori contabili deve convocare le Assemblee in caso di omissione da parte del Consiglio di amministrazione.
6. Ai revisori effettivi in carica viene riconosciuto una retribuzione annuale determinata all'atto della nomina dall'assemblea congiunta dei soci in misura non inferiore agli importi minimi stabiliti dalle tariffe previste dal D.P.R. 6/03/1997 N. 100 e dal D.L. 21/6/1995 n. 239 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 - BILANCIO

1. L'esercizio ha la durata di dodici (12) mesi e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di amministrazione dovrà provvedere alla redazione del bilancio di esercizio. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed e-

conomica della Fondazione.

3. Il bilancio consuntivo è redatto in conformità alle disposizioni del Codice Civile e secondo i principi contabili applicabili ed elaborati dall' Organismo italiano di contabilità" (O.I.C.).
4. È fatto espresso divieto di distribuire utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la distribuzione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 14 - DURATA E SCIoglIMENTO

1. La Fondazione ha durata illimitata. L'Assemblea dei soci Fondatori potrà deliberarne lo scioglimento e provvedere alla nomina di uno o più liquidatori i quali, dopo aver saldato le passività a carico della Fondazione, provvederanno a devolvere il patrimonio residuo della Fondazione ad altre Fondazioni o enti non commerciali aventi finalità analoghe a quelle della Fondazione. È escluso in ogni caso qualsiasi rimborso a soci.


Art. 15 - ARBITRATO IRRITUALE

1. Ogni controversia che dovesse eventualmente insorgere tra soci o tra Fondazione e soci, gli amministratori, i liquidatori, i revisori, inerente l'esistenza, le attività, l'oggetto e gli scopi della Fondazione e di ogni suo organo sarà rimessa alla competenza di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, dei quali due nominati dalle parti, e il terzo, Presidente del Collegio, nominato dai primi due. La parte che ritiene di promuovere l'arbitrato comunica all'altra, a mezzo di lettera raccomandata A/R, il nome dell'arbitro dalla stessa nominato. La parte che riceve tale comunicazione deve a propria volta comunicare con lettera raccomandata A/R all'altra parte la propria nomina. In caso di disaccordo tra i due arbitri sulla nomina del Presidente del Collegio, ovvero in caso di mancata nomina entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina del secondo arbitro, vi provvederà il Presidente del Tribunale di Lodi. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del Presidente, e lvi si riunirà il Collegio, salvo che decida diversamente per determinati incumbenti. Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza, ex bono et aequo nel tempo strettamente necessario in relazione alla controversia..

Art. 16 - NORMA FINALE

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge, in quanto applicabili.

L. Uscialo Feltrin



[Handwritten signature]

Copia conforme all'originale che si rilascia

per uso di legge

Lodi, 30 LUG. 2008

Manelli

